

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 06/03/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 17/10/2025, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per richiedere l'equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 sexies TUB per un importo complessivo di € 1.357,63 (più interessi legali dalla richiesta al saldo), concernenti le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione.

Inoltre, ha avanzato domanda di rimborso delle spese legali per euro 200,00.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha evidenziato che il ricorrente sottoscriveva in data 02/08/2018 il contratto di finanziamento rimborsabile con cessione del quinto o delegazione a pagare su stipendi o salari, finanziamento per il quale parte ricorrente allega al ricorso un conteggio al 31/01/2020 e una liberatoria emessa in data 22/07/2024 dalla resistente, con cui viene comunicato che il finanziamento risulta essere giunto a naturale scadenza.

Il finanziamento in esame è stato interessato da un sinistro impiego, avvenuto in data 18/01/2020, a seguito del quale la resistente ha provveduto a emettere il relativo conteggio estintivo.

L'Amministrazione datrice di lavoro provvedeva in data 24/02/2020 al versamento del TFR maturato dal Cliente, pari ad Euro 8.330,68.

Il contratto veniva poi rinotificato dalla Scrivente alla nuova Amministrazione datrice di lavoro e giungeva a naturale scadenza.

Il contratto, giunto a naturale scadenza del piano rinotificato, risulta pertanto essere stato oggetto non di estinzione anticipata, bensì di estinzione parziale alla data del conteggio estintivo al 31/01/2020 (data del sinistro) mediante versamento del TFR.

Il medesimo, poi, è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021. Pertanto, con riferimento alla retrocessione dei costi up front, il criterio applicato è il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, e, nello specifico, calcolata per la quota parte di estinzione effettivamente occorsa.

Il calcolo secondo il criterio della curva degli interessi per spese di istruttoria e per commissioni finanziarie ammonterebbe rispettivamente a Euro 307,11 ed a Euro 900,27. Ha specificato che gli importi sono stati ottenuti applicando alle spese d'istruttoria e alle commissioni contrattualmente pattuite, la percentuale che deriva dal rapporto tra gli interessi ristorati nel conteggio al 31/01/2020 (pari a Euro 7.771,40) e quelli applicati in contratto (pari a Euro 10.122,08).

Considerando, tuttavia, l'estinzione parziale mediante versamento del TFR, per determinare l'effettiva entità degli importi dovuti, alle predette somme di Euro 307,11 ed Euro 900,27 va applicata la percentuale pari al 51%, che deriva dalla proporzione tra il TFR versato alla data del sinistro (pari a Euro 8.330,68) e il debito residuo alla medesima data (pari a Euro 16.381,81).

Alla luce di quanto su ampiamente specificato, l'importo proposto è pari a Euro 156,17 per spese di istruttoria e oneri fiscali e a Euro 461,38 per commissioni finanziarie.

La domanda di rifusione delle spese per l'assistenza difensiva non può essere accolta, in quanto nel procedimento ABF non è necessaria l'assistenza tecnica.

In tale contesto e valutando quanto ampiamente argomentato, la resistente propone un ristoro a favore del Cliente di Euro 637,55, oltre interessi legali, come da calcoli esposti nel prospetto riepilogativo riportato nelle controdeduzioni. Per quanto riguarda la richiesta di rimborso delle spese di istruttoria e degli oneri fiscali, la resistente propone al Cliente l'importo di Euro 156,17; propone, invece, l'importo di euro 461,38 per quanto riguarda le commissioni di intermediazione.

L'intermediario ha, poi, proposto il rimborso di euro 20,00 corrisposto per la presentazione del ricorso.

DIRITTO

Tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto, la controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-*bis*", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- ✓ per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- ✓ per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, si è recentemente pronunciato il Collegio di coordinamento con decisione n. 13169/2024, ribadendo l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio *pro rata temporis*.

Nel merito, si rileva che parte ricorrente ha prodotto un conteggio estintivo del gennaio 2020.

L'intermediario, in proposito, ha affermato che il contratto è stato interessato da una estinzione parziale, mediante versamento del TFR. Trattasi di una estinzione pari al 50,85%, che deriva dalla proporzione tra il TFR versato alla data del sinistro (pari a Euro 8.330,68) e il debito residuo alla medesima data (pari a Euro 16.381,81). Per la parte non estinta il contratto è stato portato a naturale scadenza.

Il contratto è stato stipulato in data 2/08/2018.

Orbene, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front* codesto Collegio ritiene di potere aderire all'indirizzo interpretativo della decisione n. 16894 del 2020 del Collegio di Roma che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *up front* sia le spese di istruttoria che le commissioni di intermediazione.

Ne deriva che, sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	17
rate residue		103

TAN	▶	9,90%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	85,83%
- in proporzione alla quota interessi	76,78%

	restituzioni					tot ristoro
	importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
spese di istruttoria (up front)	€ 400,00	€ 343,33	€ 307,10			€ 307,10
Commissione intermediazioni (up front)	€ 1.181,70	€ 1.014,29	€ 907,26			€ 907,26
---	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
---		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Interessi		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.214,36
interessi legali	si

L'importo non coincide con quanto chiesto da parte ricorrente, che applica il criterio *pro rata temporis*. Considerato, peraltro, che il finanziamento è stato estinto in via anticipata per il 50,85% del suo importo, l'importo da rimborsare al cliente sarebbe pari al 50,85% di quanto riportato in tabella, ossia ad € 617,54.

In tale contesto, l'intermediario si è impegnato a rimborsare al cliente, in ottica conciliativa, l'intero importo spettante al ricorrente sulla base delle considerazioni svolte, nonché le spese di presentazione del ricorso di € 20,00, secondo la sotto elencata tabella:

Oneri sostenuti	Importi	Metodo curva degli interessi	51% (TFR versato/Debito residuo alla data del sinistro) da applicare agli importi calcolati con il metodo della curva degli interessi	Da rimborsare
1) <i>Spese di istruttoria e oneri fiscali</i>	450,00	307,11	156,17	156,17
2) <i>Commissioni di intermediazione</i>	1.1.81,70	907,27	461,38	461,38
3) <i>Spese di presentazione del ricorso</i>	20,00	-	-	20,00
Totale				637,55

Orbene, valutata la disponibilità della resistente e della coerenza dei conteggi, codesto Collegio ritiene coerente dichiarare la cessazione del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE